

(N. 1897)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1951

Modificazioni all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1942, n. 1408, concernente la ripartizione dell'aggio per vendita di marche per le assicurazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Con accordi conclusi nel 1930 fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, la misura dell'aggio per la vendita delle marche assicurative effettuata dagli uffici postali venne confermata sulla base già esistente dell'1 per cento.

Tale aggio spettava, naturalmente, all'Amministrazione per le vendite effettuate negli uffici principali, ed ai ricevitori per le marche esitate nelle ricevitorie.

In tale occasione venne però convenuto che lo 0,25 per cento dell'importo dell'aggio relativo al complesso delle marche vendute dalle ricevitorie fosse introitato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a reintegro dei rischi e delle prestazioni a lei incombenti, rimanendo gli altri tre quarti ai ricevitori.

Gli accordi di cui sopra divennero esecutivi dal 1° luglio 1930.

Successivamente il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni decise di devolvere a favore dell'Istituto dei ricevitori la suddetta quota dello 0,25 per cento spettante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ma limitatamente alla concorrenza di 2 milioni di lire.

Tale devoluzione fu di fatto praticata, sulla base della detta delibera del Consiglio di amministrazione, fino al 1948, quando la legge 28 ottobre 1942, n. 1408 (articolo 6) dette alla prassi sanzione legislativa (abolendo il limite massimo), così esprimendosi:

« All'Istituto (Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche) è devoluto l'importo annuo dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie e alle agenzie ».

Come si vede, la legge 1408 fece un riferimento specifico a quello 0,25 per cento sul-

l'aggio allora concesso (1 per cento), non a qualsiasi misura di aggio, ond'è che quando, recentemente, l'aggio concesso dall'I.N.P.S. venne raddoppiato, e venne stabilito che la quota di esso derivante da vendite effettuate nelle ricevitorie fosse ripartita in parti uguali fra i ricevitori e Amministrazione (in quanto quest'ultima sostiene i rischi e gli oneri del trasporto, della custodia e della contabilità), la lettera dell'articolo 6 della legge 1408 non consentì che all'Istituto fosse devoluta una somma maggiore di quella finora attribuita.

In altre parole, mentre dell'aggio pari all'1 per cento l'Amministrazione introitava centesimi 25 per lira, devolvendoli interamente all'Istituto, sull'aggio pari al 2 per cento l'Amministrazione introitava lire 1,25 per 2 lire, devolvendo all'Istituto soltanto e sempre centesimi 25.

È sembrato a questa Amministrazione che tale stato di fatto non rispondesse allo spirito della cennata disposizione del 1942, la quale dispose, in sostanza, la devoluzione all'Istituto assistenza e previdenza di un quarto dell'aggio, rappresentante per di più, allora, la titolarità delle somme introitate dall'Amministrazione; attualmente invece, per effetto dei successivi

accordi, l'intenzione della legge viene ad essere frustrata, essendosi in esso previsto l'importo da versare all'Istituto in valore assoluto anziché percentuale.

Si ritiene pertanto necessario ed opportuno, considerati gli importanti fini assistenziali dell'Istituto, che la quota di aggio da devolvere all'Istituto stesso venga determinata genericamente nella misura di un quarto dell'intero ammontare corrisposto a tale titolo dall'I.N.P.S., restando la rimanente quota suddivisa in parti uguali fra l'Amministrazione ed i ricevitori.

In tal modo, su ogni 2 lire di aggio, all'Istituto spetteranno lire 0,50, mentre l'Amministrazione acquisirà, come i ricevitori, lire 0,75, il che può considerarsi quota sufficientemente remunerativa dei rischi e delle prestazioni dell'Amministrazione stessa.

Inoltre, determinata così la ripartizione dell'aggio, la norma sarà automaticamente operativa anche in caso di eventuali nuovi accordi che mutino la misura dell'aggio stesso.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, modificativo dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1942, n. 1408, concernente la ripartizione dell'aggio per la vendita di marche per le assicurazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 28 ottobre 1942, n. 1408, è così modificato:

« All'Istituto è devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e l'Amministrazione postale ».